



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE AI SENSI DELLA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI È SOGGETTO ALL'ORDINARIO TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE

- Sentenza del 26/02/2026, dep. 16/03/2026, n. 70/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, sez. 1

Composizione

- Pres. Drigani
- Rel. D'Amato

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

Rimborso delle imposte ai sensi dell'art. 6 della Convenzione contro le doppie imposizioni – Istanza – Termine di decadenza – Inesistenza – Termine di prescrizione decennale – Applicabilità – Sussistenza.

Massima

In tema di rimborso delle imposte ai sensi dell'art. 6 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni n. 90/436/CEE, ratificata con la legge n. 99/1993, dovuto a seguito della rettifica degli utili di imprese associate, la richiesta di rimborso non è soggetta ad alcun termine di decadenza, ed in particolare a quello biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, ma al solo termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., il cui *dies a quo* decorre dal momento in cui il contribuente accetta, con nota scritta, la conclusione della procedura amichevole (MAP) tra gli Stati interessati.

Rif. Normativi

- D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 21
- L. 22/03/1993, n. 99, art. 1
- Cod. civ., art. 2946

Conformità

- Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

- 2026



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario